

## **Marche**

**L.R. 11/07/2006, n. 9**

**Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.**

**Pubblicata nel B.U. Marche 20 luglio 2006, n. 73.**

### TITOLO IV

Attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo

Capo I - Agenzie di viaggio e turismo

#### **Art. 58**

*Requisiti ed obblighi.*

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, le attività di produzione, organizzazione, intermediazione e vendita di viaggi e soggiorno con le seguenti caratteristiche:

a) organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo con la sola vendita diretta al pubblico, comprese l'assistenza e la consulenza ai turisti;

b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico.

2. Le agenzie di cui al comma 1 non possono esercitare l'attività di intermediazione del soggiorno riferita alle locazioni immobiliari, anche se rivolta ai turisti.

3. Le agenzie di cui al comma 1, lettera a), possono svolgere le attività complementari indicate dalla Giunta regionale; devono esporre il segno distintivo ben visibile, indicare l'esatta denominazione e avere locali indipendenti, destinati esclusivamente alla specifica attività.

4. Le agenzie di cui al comma 1, lettera b), non possono operare in locali aperti al pubblico e le eventuali insegne devono contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico.

5. La vendita dei servizi di agenzia per corrispondenza o mediante strumenti telematici o promotori commerciali porta a porta è subordinata alle norme sul diritto di recesso da parte dell'acquirente.

6. I promotori commerciali devono essere muniti di documento di identificazione rilasciato dall'agenzia. L'agenzia deve tenere l'elenco dei promotori presso la propria sede a disposizione delle autorità di vigilanza.

7. Per l'esercizio dell'attività è necessario non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; è necessario altresì che sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui all'articolo 62 e versato il deposito cauzionale di cui all'articolo 63.

8. La denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile a quelle adottate da agenzie operanti sul territorio nazionale, né essere quella di Comuni o Regioni italiane.

9. L'attività delle agenzie di viaggi e turismo è svolta nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e statale.

## **Art. 59**

### *Esercizio dell'attività e orario di apertura (91).*

1. L'apertura di una agenzia è subordinata alla presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, tramite il SUAP ove esistente (92).
2. Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui all'articolo 58 comporta l'obbligo di presentazione di una nuova SCIA (93).
3. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della società e alla sede deve essere immediatamente comunicata al Comune.
4. L'apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, è comunicata al Comune nel cui territorio si intendono ubicare i relativi locali.
5. Le agenzie di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a) comunicano al Comune ed espongono ben visibile al pubblico l'orario di apertura quotidiana, con l'indicazione dei giorni di chiusura, che sono tenute ad osservare.
6. Il titolare dell'agenzia che intende procedere alla chiusura temporanea della stessa per un periodo non superiore a sei mesi informa il Comune indicando i motivi e la durata della chiusura; l'agenzia, in caso di chiusura, deve garantire l'esatto adempimento dei contratti di viaggio stipulati.

---

(91) Rubrica così modificata dall' art. 43, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

(92) Comma così sostituito dall' art. 43, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7. Il testo originario era così formulato: «1. L'apertura delle agenzie è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune nel cui territorio si intende porre la sede dell'agenzia, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 58. La Giunta regionale determina le modalità per il rilascio. L'autorizzazione di intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.».

(93) Comma così modificato dall' art. 43, comma 3, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

## **Art. 60**

### *Sospensione e cessazione dell'attività (94).*

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi (95):

a) qualora non venga data comunicazione della chiusura temporanea dell'agenzia ovvero della riapertura della stessa, trascorsi i termini consentiti;

b) qualora vengano meno i requisiti professionali o strutturali;

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative o riscontrati inadempimenti verso i clienti;

d) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle oggetto della SCIA (96).

2. Nel provvedimento di sospensione il Comune fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti devono essere reintegrati e le irregolarità sanate.

3. Nel caso di trasgressioni di lieve entità, prima di procedere alla sospensione, il titolare è diffidato a sanare le irregolarità entro un termine prestabilito.

4. Il Comune dispone la cessazione dell'attività (97):

a) qualora, entro il termine fissato, non siano reintegrati i requisiti o sanate le irregolarità riscontrate;

b) in caso di mancato rinnovo dell'assicurazione prevista dall'articolo 62.

---

(94) Rubrica così modificata dall' art. 44, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

(95) Alinea così modificato dall' art. 44, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

(96) Lettera così modificata dall' art. 44, comma 3, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

(97) Alinea così sostituito dall' art. 44, comma 4, L.R. 29 aprile 2011, n. 7. Il testo originario era così formulato: «L'autorizzazione decade»

---

#### **Art. 61**

##### *Elenco delle agenzie.*

1. L'elenco delle agenzie è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È istituita una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 1 per le agenzie di cui all'articolo 58 che svolgono attività di turismo in entrata. La Giunta regionale definisce le modalità ed i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale.

3. Il Comune trasmette alla Regione e al Ministero competente i dati concernenti le agenzie in attività e le relative variazioni.

#### **Art. 62**

##### *Assicurazione.*

1. Le agenzie stipulano un'assicurazione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente.

### **Art. 63**

#### *Deposito cauzionale.*

[1. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia delle obbligazioni assunte dall'agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell'attività dell'agenzia.

2. Il titolare dell'agenzia versa al Comune un deposito cauzionale il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Il Comune lo utilizza, ai sensi del comma 1 del presente articolo:

a) a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'agenzia per i danni arrecati ai clienti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti verso i medesimi nel caso di insufficienza della copertura assicurativa di cui all'articolo 62;

b) a compensazione del mancato pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 70 (98).

3. La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o altra idonea garanzia preventivamente approvata dal Comune.

4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo dell'esercizio dell'agenzia.

5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso dal Comune non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia, previa verifica dell'inesistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare dell'autorizzazione che ha cessato l'attività, che possano comportare rivalsa sulla cauzione stessa.

6. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto nella sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 1, lo stesso deve essere ricostituito nella misura di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni] (99).

---

(98) Periodo aggiunto dall' *art. 16, L.R. 28 luglio 2009, n. 18.*

(99) Articolo abrogato dall' *art. 51, comma 7, L.R. 17 novembre 2014, n. 29, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della medesima legge).*

#### Capo II - Direttore tecnico

### **Art. 64**

#### *Requisiti professionali.*

1. La responsabilità tecnica delle agenzie è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 66. La stessa può essere assunta dal titolare o gestore dell'agenzia, purché iscritto nel suddetto elenco.

2. Il direttore tecnico deve possedere i requisiti di cui all' *articolo 3 del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell' articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, legge comunitaria 1990).*

3. Il direttore tecnico deve possedere i seguenti requisiti professionali:

a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui una compresa tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 è accertato mediante il superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 65.

5. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività nell'agenzia alla quale è preposto. In tale ambito deve provvedere alla firma di atti, programmi e contratti ovvero ad ogni comunicazione attinente l'attività gestionale dell'agenzia.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, l'attività lavorativa del direttore tecnico sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, il titolare o gestore dell'agenzia è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune, provvedendo contestualmente alla designazione temporanea di un altro direttore tecnico iscritto all'elenco di cui all'articolo 66.

7. Il titolare o gestore dell'agenzia comunica entro trenta giorni al Comune l'eventuale cessazione di attività da parte del direttore tecnico, indicando contestualmente il nominativo del nuovo direttore. Nel caso di motivate e documentate ragioni, il Comune può concedere una proroga del suddetto termine, limitatamente all'indicazione del nuovo direttore, per un periodo non superiore a centoventi giorni.

#### **Art. 65**

##### *Esame di idoneità.*

1. L'esame di idoneità dell'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia è indetto dalla Provincia almeno ogni due anni.

2. L'ammissione all'esame è subordinata ai seguenti requisiti:

a) età non inferiore a diciotto anni;

b) residenza o domicilio in uno dei comuni della Regione;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o di diploma conseguito in uno degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia o in altro Stato estero, riconosciuti ai sensi della normativa vigente.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove di esame.

4. La Provincia rilascia all'interessato che abbia superato l'esame l'attestato di idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia.

5. La Provincia provvede al riconoscimento dei titoli abilitanti rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea o da altro Stato estero, ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente.

## **Art. 66**

### *Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia.*

1. Presso il servizio regionale competente è tenuto e aggiornato l'elenco dei direttori tecnici di agenzia.
2. Sono iscritti nell'elenco, su domanda:
  - a) coloro che hanno ottenuto l'idoneità;
  - b) coloro che sono in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato presso altra Regione o Provincia autonoma o che comprovino l'iscrizione all'elenco della Regione di provenienza;
  - c) i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell'Unione europea per i quali ricorrono le condizioni di cui all' *articolo 4 del D.Lgs. n. 392/1991*;
  - d) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso del titolo abilitante riconosciuto ai sensi della normativa vigente;
  - e) i laureati in materia turistica con indirizzo specifico per i gestori di agenzie di viaggio e tour operator.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), devono risultare, al momento della richiesta, residenti o domiciliati in uno dei comuni della Regione. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per la loro iscrizione.
4. L'elenco dei direttori tecnici di agenzia è pubblicato ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.